

L'informa Consumatori

Risposte e soluzioni ai problemi del cittadino

*Periodico di informazione realizzato da Adoc Marche
nell'ambito delle iniziative di tutela dei consumatori promosse dalla Regione Marche*

La denuncia di occupazione ai fini della Tarsu

Novità sugli obblighi derivanti dalla Tarsu (tassa sui rifiuti). Entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione dei locali e delle aree tassabili nel territorio del comune, i cittadini devono presentare la dichiarazione prevista dal Decreto Legislativo 507/1993.

La tassa decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo all'inizio dell'occupazione. Il comune mette a disposizione i moduli per la denuncia, ma è comunque valida se presentata in carta semplice, purché rispetti tutte le indicazioni stabilite dalla legge.

La dichiarazione deve essere firmata da uno degli occupanti o dal rappresentante legale o negoziale; senza la sottoscrizione la dichiarazione è nulla ma può essere sanata, firmando la stessa nel termine stabilito dall'ente competente.

Si può presentare denuncia sia direttamente al comune, che rilascerà ricevuta, o tramite raccomandata, con validità relativa alla data di spedizione.

Per chi ha locali fuori dal perimetro in cui è svolto il servizio di raccolta, la tassa è ridotta fino al 40% rispetto a quella applicata nelle zone in cui il servizio è regolarmente erogato.

Negli anni successivi alla prima dichiarazione, se le condizioni di tassabilità sono rimaste invariate, vale il principio della "conferma tacita"; in caso contrario deve pervenire una denuncia di variazione di degli elementi indicati nella dichiarazione originaria.

La denuncia di cessazione dell'occupazione non deve sottostare alla scadenza del 20 gennaio; il contribuente, che ne dà comunicazione nel corso dell'anno in cui avviene la cessazione, ha diritto allo sgravio per i mesi seguenti, mentre in caso di denuncia tardiva la tassa non è dovuta solamente per le annualità successive. Si consiglia, pertanto, di darne tempestiva comunicazione al comune, anche perché la denuncia di una nuova occupazione non sostituisce la denuncia di cessazione del locale abbandonato.